

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, il quale dispone che, “per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica”;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, “Disposizioni per la formazione del bilancio” ed in particolare l’art. 80, comma 21;

VISTO il decreto legge 18 dicembre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare l’art. 11, commi 4 e seguenti;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 , n. 98 ed in particolare l’articolo 18, comma 8 e seguenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014, recante “Definizione di poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in qualità di commissari governativi per l’attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali”

RITENUTO necessario istituire, fino alla scadenza del mandato del Governo in carica, una struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica dei Comuni italiani;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della struttura di missione)

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la “Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”, alle dirette dipendenze del

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'università e della ricerca o con il Sottosegretario da lui delegato.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 opera fino al 30 aprile 2016 e comunque non oltre la scadenza del mandato del Governo in carica.

Articolo 2 (Compiti)

1. La struttura di cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti:
 - a) impulso e coordinamento delle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
 - b) impulso all'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui all'art. 7 della legge n. 23 del 1996 e all'accordo raggiunto in sede di conferenza unificata il 1° agosto 2013, e monitoraggio dello stato di aggiornamento dei dati;
 - c) individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento e degli interventi finanziati in materia di edilizia scolastica e monitoraggio dello stato di attuazione di questi ultimi;
 - d) individuazione delle problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi finanziati e formulazione di proposte di soluzione
 - e) accertamenti e verifiche sull'utilizzo dei fondi avvalendosi del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche proponendo, ove necessario, il definanziamento o la riprogrammazione delle risorse assegnate;
 - f) supporto tecnico e amministrativo agli Enti attuatori, anche tramite la predisposizione di modelli di riferimento da personalizzare sul territorio;
 - g) individuazione di procedure speciali per l'attuazione rapida degli interventi ed elaborazione delle relative proposte normative anche per favorire la progettualità sostenibile nell'edilizia scolastica;
 - h) individuazione di nuovi interventi con i fondi disponibili e programmabili, che saranno poi assegnati dal MIUR nell'ambito del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Articolo 3 (Personale)

1. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i

dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione con comprovata qualificazione professionale.

2. Oltre al coordinatore, alla struttura di missione è assegnato un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o scelto, ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti delle amministrazioni del comparto Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Alla struttura è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 6 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o a quelli del comparto Ministeri, collocate in posizione di comando, o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nell'ambito del predetto contingente non più di 2 unità possono essere scelte anche tra Amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri.
4. Per le esigenze della Struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 100.000,00 e per un importo pro capite non superiore ad euro 30.000,00 annui lordi.

Articolo 4

(Trattamento economico)

1. Al coordinatore della struttura di missione è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al dirigente di livello dirigenziale non generale, è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 5

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI